SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA —

N. 2775

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUIZZI, ZITO, MARIOTTI e FERRARA Pietro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1991

Norme sulle malattie professionali nei trasporti marittimi

Onorevoli Senatori. – Il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, presenta vistose lacune nel settore della navigazione marittima.

Nell'articolo 1, il testo unico in parola, individua i settori e le attività lavorative per le quali è obbligatoria l'assicurazione per gli infortuni e le malattie professionali: al numero 11) del terzo comma di tale articolo sono inclusi gli addetti ai lavori «della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, ...»; tuttavia a tale ampiezza di impostazione normativa per la tutela assicurativa non fa riscontro

altrettanta precisione nella definizione delle «malattie professionali», essendosi il legislatore preoccupato particolarmente delle «malattie professionali» dell'industria

Le «malattie professionali» definite nel testo unico di cui sopra sono incluse in tabelle che mettono in rapporto le malattie al tipo di «lavorazione» a cui è stato addetto il lavoratore.

I vantaggi del sistema tabellare sono stati ben evidenziati nella sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 179, della Corte costituzionale, che dichiara, con riferimento all'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma primo, del citato testo unico «nella

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purchè si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro».

Detta sentenza della Corte demanda al lavoratore l'onere di provare il nesso fra malattia professionale e attività lavorativa svolta.

Prova che, se in talune attività terrestri è difficile da ricercare e concretizzare in parametri quantitativi, è oltremodo difficile nelle attività del settore marittimo ove vari fattori specifici rendono più onerosa l'incombenza della prova e talvolta impossibile la sua documentazione: si pensi alla tipologia delle navi e delle merci trasportate, alla variabilità delle condizioni ambientali di lavoro e, in generale, alla struttura del rapporto di lavoro.

Inoltre, la tabella – allegato n. 4 al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 – ipotizza solo danni derivanti dall'esposizione a determinati agenti o sostanze durante le relative lavorazioni e non pure l'influenza e i danni derivanti dal trasporto non occasionale delle stesse sostanze, cosa questa che è peculiare del trasporto marittimo.

Per tutto quanto innanzi esposto si presenta il disegno di legge di seguito riportato.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

- 1. Nella nuova tabella delle malattie professionali nell'industria, allegato n. 4 al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituita dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a*) il titolo è così sostituito: «Tabella delle malattie professionali nell'industria e nei trasporti»;
- b) l'intestazione della seconda colonna della tabella è sostituita dalla seguente: «Lavorazioni e trasporti»;
- c) nel testo della seconda colonna della tabella, dopo la parola: «Lavorazioni», ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti: «e trasporti».

Art. 2.

(Commissione permanente di studio)

- 1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione permanente consultiva per lo studio e per la definizione delle malattie professionali dei lavoratori dei trasporti marittimi.
- 2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da cinque membri in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

marina mercantile, dell'INPS, dell'INAIL e da tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, dal Collegio nazionale patentati capitani di lungo corso e di macchina e dall'Unione nazionale ufficiali marconisti.

3. I lavori della Commissione di cui al comma 1 saranno disciplinati da un regolamento che la stessa approva entro un mese dalla sua costituzione.